

R. C. PREFETTURA
PROVVISORIA
DEL DIPARTIMENTO D' OLONA.

Circolare.

Milano il primo Novembre 1815.

N. 30745 Ses. I.

AI SIGNORI PODESTA', E SINDACI,
ALLE CONGREGAZIONI DELLA CARITA',
ED ALLI RICEVITORI COMUNALI.

La R. I. Camera Aulica di Vienna ha comunicato alla R. C. Reggenza di Governo con Dispaccio del 25 p. p. Agosto un' Istruzione per tutte le Regie Casse di queste Province, diretta ad impedire che si riproduca l'inconveniente già accaduto, cioè, che qualche somma assegnata a titolo di anticipazione siasi pagata sopra quitanza non munita di bollo, e che siansi altresì introdotte delle correzioni in qualche ricevuta.

Affinchè gli Ordini della predetta R. I. Camera abbiano anche in questa parte il doyuto adempimento, la R. C. Reggenza di Governo nell' accompagnarmi con suo Dispaccio circolare, 26 Ottobre ora scorsa N. 30728=2914 la copia della summentovata Istruzione mi comincette di farla conoscere a tutti i Regj Ufficij, e Casse dipendenti da questa Prefettura, e di prescriverne la più esatta osservanza. Adempio a siffatto incarico coll' inserire il transunto qui in calce dell'Istruzione suddetta per la corrispondente esecuzione.

PER IL PREFETTO

Il Segretario Generale

Conte CICOGNARA.

*E*seguito il caso, che da una Cassa Camerale fu pagata una quitanza di anticipazioni che non era bollata, e che oltre di ciò vi si rimarcava qualche correzione.

Per ovviare per l'avvenire questo inconveniente rendesi necessaria la seguente Istruzione per le Casse.

Le anticipazioni, che si fanno dalle pubbliche Casse, od Ufficij, ovvero anche da' privati, da rendersene conto in seguito, e che perciò vengono poste in interinale uscita, non vanno soggette a bollo; mentre il relativo importo non può risultare se non

che alla resa de' conti; sul quale ammontò, a tenore dei regolamenti è da ripetersi l'importo del bollo: se però si accordano anticipazioni alle parti contro obbligo della restituzione non dovransi fare queste sovvenzioni altrimenti, che sopra quitanze opportunamente bollate; mentre tali anticipazioni sono da considerarsi come un prestito; e alla loro restituzione non occorre alcun'altra quittanza se non una contro ricevuta, che non abbisogna di bollo, perchè questa si rilascia alla Cassa soltanto per l'ordine della sua gestione. Egualmente, tanto queste che ogni'altra quittanza di qualunque specie non potranno correggersi né dalle Parti, né dall'Ufficiale liquidatore, mentre da una parte il Pagatore non può sapere da chi sia stata fatta la correzione, e dall'altra un tale documento così corretto, in caso di questione giudiziaria, non può considerarsi valido a far prova. Se quindi viene presentato alla liquidazione, dalle Parti, o da un Ufficio o Cassa una quittanza da liquidarsi, che esprimesse un erroneo importo, o una incompetente data, dovrà questa quittanza, qualora non vi sia altra difficoltà, restituirsì alle rispettive Parti od Uffici per rettificarla o trascriverla, indicandone il motivo sulla piegatura della quittanza. Se trattasi però di un semplice errore nel calcolo di un carantano o di una parte di esso, potrà in tale caso il Liquidatore rettificarlo egli stesso, ma il medesimo dovrà di proprio pugno scrivere il rettificato giusto importo sull'orlo della quittanza coll'aggiunta: = Liquidato in = Fiorini = Kar. =

H. RSN.